

## Comunità Montana del Sebino Bresciano

Via Roma 41 - 25057 Sale Marasino  
Tel. 030/986314 - Fax. 030/9820900 -  
e-mail: [protocollo@pec.cmsebino.bs.it](mailto:protocollo@pec.cmsebino.bs.it)

Codice fiscale 80018850174

"A"

COMUNE DI OME (BS)


12 APR. 2013

Allegato al

Prot. n. 2033 Cat. A.15

### CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 30 D.lgs 18/08/2000, n. 267 per l'istituzione e il funzionamento della centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 D.lgs 12/04/2006, n. 163



L'anno 2013, il giorno ....., del mese di ....., presso la Sede della Comunità Montana del Sebino Bresciano in Via Roma, 41 a Sale Marasino (BS), con la presente scrittura privata,

TRA

- **LA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO**, rappresentata dal Presidente pro tempore Sig. Ribola Giuseppe, nato a Sale Marasino (BS) il 15.01.1951 - (C.F. Ente 80018850174), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante della Comunità Montana, autorizzato in forza della deliberazione assembleare n. 16 del 14.09.2009;
- **IL COMUNE DI MARONE**, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Tosoni Emilio, nato a Marone il 06.06.1957 - (C.F. Ente 80015730151), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Marone, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 20.06.2009;
- **IL COMUNE DI MONTE ISOLA**, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Ziliani Pietro Giuseppe, nato a Sale Marasino il 18.10.1958 - (C.F. Ente 00830780177), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monte Isola, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20.06.2009;
- **IL COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI**, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig.ra Boldi Laura, nata a Brescia il 24.09.1971 - (C.F. Ente 00841590177), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monticelli Brusati, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22.06.2009;
- **IL COMUNE DI OME**, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Filippi Aurelio, nato a Ome il 17.09.1962 - (C.F. Ente 00841600174), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in

proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Ome, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24.06.2009;

- **IL COMUNE DI SALE MARASINO**, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Bonissoni Claudio, nato a Maclodio il 03.01.1956 - (C.F. Ente 80015470174), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sale Marasino, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19.06.2009;
- 
- **IL COMUNE DI SULZANO**, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Maffei Carlo, nato a Brescia il 22.04.1962 - (C.F. Ente 80015530175), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sulzano, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25.06.2009;
- **IL COMUNE DI ZONE**, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Zatti Marco Antonio, nato a Brescia il 17.07.1975 - (C.F. Ente 80015590179), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Zone, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.06.2009;

#### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 33, comma 3bis, del D.Lgs 12.04.2006 stabilisce che *"I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"*;
- la suddetta normativa ha previsto l'istituzione, di centrali uniche di committenza al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 art. 23 comma 5 prevede che l'art. 33, comma 3-bis del D. Lgs 163/2006 si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2013;

#### **DATO ATTO:**

- che la Comunità Montana del Sebino Bresciano può svolgere, ai sensi dell'art. 33, comma 3, il servizio di Centrale unica di committenza (C.U.C.);
- Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Art. 1 – Oggetto

1. Le presenti modalità operative disciplinano il funzionamento della Centrale di Committenza per gli Enti aderenti per le procedure di gara di appalti di lavori, servizi e forniture, di qualsiasi importo, ai sensi dell'art. 33 cc. 1-3 bis del D.Lgs. 163/2006.
2. La Centrale di Committenza ha sede presso la Comunità Montana del Sebino Bresciano.
3. Sono Enti aderenti alla Centrale di Committenza gli Enti sottoscrittori del presente accordo facenti parte della Comunità Montana del Sebino Bresciano con sede in Sale Marasino.
4. Le attività della Centrale di Committenza consistono in:
  - curare la gestione delle procedure di gara, comunque denominate, per conto degli Enti aderenti, dalla determina a contrattare, ivi compresa la predisposizione del bando e sua pubblicazione nelle forme di legge previste fino al provvedimento di aggiudicazione definitiva di sua competenza;
  - utilizzare i sistemi informatici di negoziazione a cura della stessa Centrale di Committenza ovvero i sistemi posti in essere dalla Consip S.p.A. o di altri organismi pubblici ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010.
5. Gli Enti aderenti possono avvalersi, ove lo ritengano opportuno, della Centrale di Committenza anche per ulteriori funzioni connesse in tutto o in parte alle attività di cui al comma precedente mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.
6. La Centrale di Committenza, in presenza di interessi comuni da parte di più amministrazioni, svolge inoltre procedure di gara in forma aggregata ad adesione volontaria in favore delle stesse amministrazioni.
7. Nell'espletamento delle sue funzioni, la Centrale di Committenza opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
8. Al fine di consentire la programmazione delle attività da parte della gestione associata le amministrazioni partecipanti alla convenzione sono tenute a comunicare alla Comunità Montana, nei tempi concordati, i fabbisogni di lavori, beni e servizi riferiti al rispettivo Ente.
9. Gli Enti aderenti e sottoscrittori si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata i compiti e le attività relative agli appalti di lavori e all'acquisizione di beni e servizi, secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un'adeguata gestione, amministrazione ed erogazione delle funzioni assegnate, in termini di servizi offerti e relativi costi associati, senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità. La visione integrata dei lavori pubblici e dei beni e servizi consente di massimizzare le possibili energie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio.

### Art. 2 – Appalti di Lavori pubblici

1. La Centrale di Committenza cura la gestione della procedura di gara svolgendo le seguenti attività<sup>1</sup>:
  - concorda con l'Ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente e l'eventuale individuazione degli operatori economici da selezionare;

---

<sup>1</sup> Riferimento DPCM 30 giugno 2011 – Stazione Unica Appaltante in attuazione dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010 n. 136 – Piano straordinario contro la mafia

- definisce in collaborazione con l'Ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
  - definisce in collaborazione con l'Ente aderente, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte;
  - redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare e la lettera di invito;
  - cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, compresi gli obblighi di pubblicità di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
  - nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
2. La Centrale di Committenza è competente alla gestione dei pre-contenziosi ed alle risoluzioni delle controversie che dovessero riguardare la fase di gara gestita dalla stessa Centrale di Committenza.
  3. Rimangono in capo ai Comuni le attività relative alla predisposizione del Piano annuale e triennale dei lavori pubblici, lo studio e progettazione dei lavori, l'attività di gestione operativa del contratto (stipulazione del contratto, esecuzione e direzione lavori, stati di avanzamento, fatturazione, ecc.) e gli affidamenti diretti come previsto dall'art. 125 D.lgs 163/2006, nel rispetto dei propri regolamenti di lavori servizi e forniture in economia.
  4. L'Ente aderente può chiedere in via straordinaria alla Centrale di Committenza di fungere per l'intero o parte del procedimento da Stazione Appaltante e di procedere altresì alla stipula del relativo contratto d'appalto. Le spese per questa attività straordinaria verranno concordate con l'Ente aderente ed inserite nel quadro economico.
  5. Le spettanze relative al R.U.P., competente per l'intera fase di gara, di cui all'art.92 del Codice dei Contratti verranno quantificate in sede di affidamento del procedimento, nelle more dell'approvazione del regolamento di funzionamento della Centrale di Committenza.

### **Art. 3 – Acquisizione di beni e servizi**

1. La Centrale di Committenza cura la gestione della procedura di gara svolgendo le seguenti attività:
  - concorda con l'Ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente e l'eventuale individuazione degli operatori economici da selezionare;
  - definisce in collaborazione con l'Ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
  - definisce in collaborazione con l'Ente aderente, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte;
  - redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare e la lettera di invito;
  - cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, compresi gli obblighi di pubblicità di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
  - nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
2. La Centrale di Committenza è competente alla gestione dei pre-contenziosi ed alle risoluzioni delle controversie che dovessero riguardare la fase di gara gestita dalla stessa Centrale di Committenza.
3. La Centrale di Committenza fornisce l'analisi ed il monitoraggio della spesa territoriale funzionale alla proposizione di iniziative di acquisto associato e sinergico.

4. Rimangono in capo ai Comuni la definizione del piano dei fabbisogni di beni e servizi, la definizione dei requisiti tecnici del bene/servizio da acquistare, la selezione delle ditte/imprese da invitare (per le procedure negoziate), l'attività di gestione operativa del contratto (stipulazione del contratto, esecuzione e direzione lavori, stati di avanzamento, fatturazione, ecc.).
5. I singoli Comuni possono utilizzare in via autonoma gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. comprese il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per gli acquisti sotto soglia comunitaria (€ 200.000,00) o procedere agli affidamenti diretti come previsto dall'art. 125 D.lgs 163/2006, nel rispetto dei propri regolamenti di lavori servizi e forniture in economia.
6. L'Ente aderente può chiedere in via straordinaria alla Cdi Committenza di fungere per l'intero o parte del procedimento da Stazione Appaltante e di procedere altresì alla stipula del relativo contratto d'appalto. Le spese per questa attività straordinaria verranno concordate con l'Ente aderente ed inserite nel quadro economico.

#### **Art. 4 – Criteri di devoluzione delle procedure d'appalto**

1. Le attività e i compiti trasferiti alla Centrale di Committenza sono stabiliti dal singolo Ente sulla base delle proprie esigenze e indirizzi strategici.
2. L'affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure ordinarie di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione della documentazione necessaria alla gara dalla quale risulti:
  - la nomina del Responsabile Unico del Procedimento per la fase iniziale e finale del procedimento (esclusa la fase centrale di svolgimento della gara a carico del RUP nominato dalla Centrale di Committenza);
  - l'individuazione del piano e/o programma da cui risulta l'opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;
  - l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
  - gli allegati relativi al quadro economico ai documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, al capitolato speciale d'appalto, al P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) o al D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), allo schema di contratto ed al regolamento dei contratti pubblici dell'Ente aderente;
3. La Centrale di Committenza predispone tutti gli atti in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dagli Enti aderenti.
4. Dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva e decorso il termine per la presentazione di eventuali ricorsi, la Centrale di Committenza consegna all'Ente aderente tutti gli atti relativi alla procedura di gara.
5. Compete in ogni caso all'Ente aderente:
  - adottare gli atti necessari alla Centrale di Committenza per lo svolgimento delle attribuzioni richieste;
  - trasmettere il Codice Unico di Progetto (CUP) e codice identificativo di gara CIG;
  - procedere al versamento, a proprie spese, del contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
  - l'assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario;
  - la stipula del contratto;

- la gestione operativa successiva all'aggiudicazione definitiva in assenza di ricorsi sulla procedura di gara.

#### **Art. 5 – Attività e servizi aggiuntivi**

1. La Centrale di Committenza, inoltre, a richiesta degli Enti aderenti, mette a disposizione i seguenti servizi:
  - utilizzo della piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) Portale dei servizi di e-procurement della pubblica amministrazione;
  - supporto tecnico in particolare nelle prime gare da espletare con modalità telematica;
  - archivio digitale gare e contratti, in cui sono conservati e gestiti tutti i documenti di ciascun procedimento;
  - promozione e organizzazione di comunità professionali e di pratica per il personale dipendente dei Comuni finalizzati al miglioramento delle competenze e dello sviluppo della collaborazione tra Comuni e loro forme associative.

#### **Art. 6 – Ufficio della Centrale di Committenza presso la Comunità Montana**

1. La Centrale di Committenza al fine di garantire la necessaria funzionalità del servizio stabilisce di attribuire ad un dipendente della Comunità Montana, con adeguata qualifica professionale, dotato di autonomia decisionale, la responsabilità di servizio per la gestione dei procedimenti di gara e nomina il RUP per ogni procedimento di gara svolto. La figura del RUP può coincidere con quella del Responsabile del Servizio.
2. Nell'ambito della struttura amministrativa della Comunità Montana viene istituito l'Ufficio della Centrale di Committenza in materia di appalti di lavori e di acquisizione di beni e servizi.
3. In via ordinaria l'Ufficio si avvale della competenza giuridico-amministrativa del Direttore/Segretario, della competenza tecnica del Responsabile dell'Area Tecnica e di una figura di supporto amministrativo. In caso di necessità l'Ufficio può avvalersi anche del personale dei comuni firmatari della Convenzione per fare parte anche della commissione giudicatrice.

#### **Art. 7 – Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie**

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste sono a carico dei rispettivi enti.
2. Le somme assegnate alla centrale unica di committenza da parte degli enti saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto, alla voce "Spese Generali" per commissioni di gara e spese di pubblicità (anche in caso di gara deserta e/o annullata). L'ammontare delle somme da assegnare sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara secondo le seguenti percentuali per l'anno 2013:

##### a) per lavori

- 0,8 % sull'ammontare dei lavori a base d'asta inferiore ad € 500.000,00;
- 0,5 % sull'ammontare dei lavori a base d'asta da € 500.001,00 ad € 1.000.000,00.
- 0,25% sull'ammontare dei lavori a base d'asta superiore a € 1.000.000,00.

##### b) per forniture e servizi:

- 0,5 % sull'ammontare dell'appalto a base d'asta.

3. Le somme previste nei bandi di gara a carico degli operatori economici aggiudicatari, saranno versate direttamente alla stazione appaltante per spese di funzionamento.
4. La Centrale unica di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 aprile dell'anno successivo, di cui dà notizia agli enti associati. Gli avanzi di gestione saranno rimessi ad un fondo di rotazione per il funzionamento della stazione appaltante e finalizzati alla riduzione delle percentuali di cui alle lettere a) e b) del comma 2, da ridefinirsi entro e non oltre quindici giorni dalla data di approvazione del suddetto rendiconto.

#### **Art. 8 – Strumenti di comunicazione con gli Enti aderenti**

1. Allo scopo di garantire il miglior collegamento della Centrale di Committenza con gli Enti aderenti, è prevista una riunione semestrale dei Comuni associati per l'analisi delle attività svolte.
2. La Centrale di Committenza, inoltre, adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso portale web contenente, tra l'altro, le relazioni periodiche sull'andamento della gestione e favorisce la maggiore specializzazione anche attraverso corsi di aggiornamento e formazione.

#### **Art. 9 – Entrata in vigore e durata**

Le presenti modalità operative entrano in vigore al momento della sottoscrizione della presente.

#### **Art. 10 – Controversie e recesso**

1. Ogni controversia eventualmente insorgente tra la Comunità Montana del Sebino Bresciano ed il singolo Ente deve essere preceduta da un rituale tentativo di bonaria conciliazione tra le parti.
2. Eventuali contenziosi da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattati direttamente dall'Ente competente che ne ha seguito la fase contestata o gli atti impugnati. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente competente.
3. Il recesso del singolo Ente aderente e/o convenzionato è comunicato alla Centrale di Committenza con un preavviso di sei mesi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, rimanendo salvi in ogni caso le procedure di gara già affidate.

#### **Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

Tutti i dati personali sono utilizzati dagli Enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente progetto.

#### **Art. 12 – Disposizioni conclusive**

Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli Enti sottoscrittori e la Centrale di Committenza, con l'adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.

Firme dei rappresentanti legali degli Enti